

## FOGLIO INFORMATIVO AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica: Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.  
Sede Legale e Amministrativa: Piazzale Lodi, 3 - 20137 Milano  
Codice ABI: 03589  
Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: 5035  
Indirizzo telematico: [www.allianzbank.it](http://www.allianzbank.it)  
Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 09733300157 - Milano  
Capitale sociale interamente versato: € 95.000.000  
Riserve (quali risultano da ultimo bilancio approvato): € 65.779.617  
Capogruppo del Gruppo Bancario Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. iscritto all'Albo dei gruppi Bancari  
Società rientrante nell'area di consolidamento del bilancio del Gruppo Allianz S.p.A.  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Tel. +39 02 7216.8000 – fax +39 02 7216.8150

### INFORMAZIONI SUL PROMOTORE FINANZIARIO

(nome e cognome)

(indirizzo)

(telefono)

(email)

iscritto/a all'Albo dei Promotori Finanziari al n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. non richiede al cliente alcun costo aggiuntivo, oltre a quelli evidenziati nella sezione di questo foglio informativo denominata "Principali condizioni economiche", in relazione all'offerta fuori sede tramite promotori finanziari.

### CHE COS'E' L'AFFIDAMENTO IN CONTO CORRENTE

Con l'affidamento in conto corrente (anche denominato, apertura di credito in conto corrente) la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro concordata che il cliente potrà utilizzare addebitando il conto corrente oltre il saldo disponibile del conto stesso. Salvo diverso accordo con la banca, il cliente potrà utilizzare la somma messa a disposizione in una o più volte, anche mediante l'emissione di assegni bancari, e potrà ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici o altri accrediti (a questo proposito è possibile consultare anche il Foglio Informativo relativo al contratto di conto corrente).

L'affidamento in conto corrente può essere assistito da garanzie. In questo caso la banca metterà a disposizione del cliente la somma concordata dopo aver acquisito la documentazione relativa alle garanzie a supporto.

Il rischio principale dell'affidamento in conto corrente è legato alla variazione delle condizioni economiche, e cioè all'eventualità che mutino in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse applicato all'affidamento in conto corrente, le commissioni o le spese del servizio, ove ciò sia previsto in contratto. Altri rischi sono legati alla variabilità del tasso di cambio, qualora il cliente possa utilizzare l'apertura di credito in valuta estera (ad esempio, dollari USA).

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### QUANTO PUÒ COSTARE L'AFFIDAMENTO IN CONTO CORRENTE

	VOCI DI COSTO	
<b>Affidamento</b>	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Minimo Euribor 1 mese + 1,00 % - massimo Euribor 1 mese + 6,00 %
	Commissioni	Non previste
	Spese di istruttoria pratica	Minimo euro 100,00 – massimo euro 200,00
<b>Sconfinamenti extra-fido</b>	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Minimo Euribor 1 mese + 3,00 % - massimo Euribor 1 mese + 6,00 %
	Commissioni	Non previste
	Altre spese	Non previste
<b>Sconfinamenti in assenza di fido</b>	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Minimo Euribor 1 mese + 3,00 % - massimo Euribor 1 mese + 6,00 %
	Commissioni	Non previste
	Altre spese	Non previste

### ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

DATA	TASSO	VALORE
01/01/2009	EURIBOR 1 MESE (365)	2,57%
01/06/2009	EURIBOR 1 MESE (365)	0,93%
01/12/2009	EURIBOR 1 MESE (365)	0,48%
01/10/2009	EURIBOR 3 MESI (365)	0,763%

Il tasso viene rilevato il primo giorno disponibile del mese/trimestre solare su “il Sole24Ore”.

### Indicatore sintetico di costo (ISC) per gli affidamenti in conto corrente

Il periodo di riferimento utilizzato per la liquidazione delle competenze nelle ipotesi di seguito riportate è il semestre.

#### Persona Fisica

IPOTESI		Fascia 1		Fascia 2		Fascia 3		Fascia 4
		Vedo start	Vedo 1 remunerato	Vedo 2 zero spese	Vedo 2 remunerato	Vedo 3 zero spese	Vedo 3 remunerato	Vedo Oltre
Esempio1: fido automatico su accredito stipendio 1.550 €	3,48%	4,48%	3,48%	3,48%	2,48%	2,48%	1,48%	
Esempio2: fido in convenzione 5.000 €	Non previsto	Non previsto	Non previsto	Non previsto	4,92%	4,92%	Non previsto	
Esempio3: fido in convenzione 10.000€	Non previsto	Non previsto	Non previsto	Non previsto	Non previsto	Non previsto	3,49%	

Persona Giuridica

IPOTESI	
Esempio1: fido € 25.000	4,13%
Esempio2: fido € 50.000	2,72%
Esempio3: fido € 500.000	2,49%

L'ISC per gli affidamenti in conto corrente riportato nella tabella che precede è calcolato secondo quanto previsto nell'Allegato 5 B) delle disposizioni di Banca d'Italia del 29 luglio 2009 - Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti - rispetto alle ipotesi di operatività effettivamente applicate dalla banca, che non prevedono né la commissione per la messa a disposizione dei fondi né la commissione di massimo scoperto.

Oltre alle voci di spesa riportate nel prospetto che segue il cliente deve considerare anche le voci di costo che riguardano il contratto di conto corrente stipulato con la banca (a questo proposito è possibile consultare anche il Foglio Informativo relativo al contratto di conto corrente).

Il cliente può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge n. 108/96 (c.d. "legge antiusura") presso le filiali e i centri di promozione finanziaria della banca nonché sul sito internet [http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto\\_usura](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura).

## RECESSO E RECLAMI

Sono riportate di seguito le clausole contrattuali previste dalle "Norme contrattuali che regolano i servizi bancari e finanziari prestati da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.", e in particolare dalla Sezione III di queste, denominata "Norme che regolano gli affidamenti in conto corrente", che riguardano il diritto di recesso spettante al cliente e alla banca dall'affidamento in conto corrente, i tempi massimi per la chiusura del rapporto e i mezzi di tutela stragiudiziale di cui il cliente può avvalersi:

### Art. 3 Recesso - Chiusura del rapporto di apertura di credito

1. Fermo quanto previsto dall'art. 17 della Sezione I "Norme e Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente" la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla. In ogni caso il recesso, la riduzione o la sospensione dall'apertura di credito hanno l'effetto immediato di interrompere, ridurre o sospendere l'utilizzo del credito concesso e il Cliente dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto entro quindici giorni dalla relativa comunicazione. Il recesso da parte della Banca determina la chiusura del rapporto di conto corrente entro il termine massimo di 30 giorni dal pagamento alla Banca di quanto dovuto.
2. Anche il Cliente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito mediante pagamento alla Banca di quanto dovuto, con effetto di chiusura contestuale del rapporto di apertura di credito. In ogni caso il recesso ha l'effetto di interrompere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione contrattualmente prevista, comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Cliente.

### Art. 4 Recesso, compensazione e pagamento di assegni

1. In caso di recesso dall'apertura di credito da parte della Banca, il Cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione.
2. Nel caso di cui al comma precedente, la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili prevista dall'art. 13, della Sezione I "Norme e Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente" si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Cliente.
3. Le disposizioni di cui all'art. 12 della Sezione II ("Norme che regolano i Conti Correnti di Corrispondenza e i Servizi connessi") si applicano anche nel caso di recesso dall'apertura di credito.

Il testo integrale delle "Norme contrattuali che regolano i servizi bancari e finanziari prestati da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A." è disponibile presso le filiali e i centri di promozione finanziaria della banca.

### **Reclami**

I reclami vanno inviati ad Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., Piazzale Lodi, 3, 20137 Milano alla cortese attenzione dell'Unità Organizzativa Compliance o in via telematica all'indirizzo [reclami@allianzbank.it](mailto:reclami@allianzbank.it), o via fax, ovvero consegnati allo sportello contro il rilascio di ricevuta e contengono gli estremi del ricorrente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l'identificazione certa del Cliente. La Banca dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni dal ricevimento del reclamo da parte della banca, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)** nella sede più vicina al suo domicilio (Segreteria tecnica del Collegio di Milano Via Cordusio, 5-20123 Milano - Telefono: 02 724241; Segreteria tecnica del Collegio di Roma Via Venti Settembre, 97/e- 00187 Roma - Telefono: 06 47921; Segreteria tecnica del Collegio di Napoli Via Miguel Cervantes, 71- 80133 Napoli - Telefono: 081 7975111). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario il cliente può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure consultare la guida concernente l'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario, che ha visionato o che è disponibile presso le filiali e i centri di promozione finanziaria della banca. Il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario non può essere più proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla banca.

Rispetto alle controversie con i clienti che hanno ad oggetto i servizi e le attività di investimento e le altre tipologie di operazioni non assoggettati al titolo VI del Testo unico bancario, la banca aderisce all'Ombudsman - Giurì Bancario promosso dalle banche e dagli intermediari finanziari associati al Conciliatore Bancario Finanziario, con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma - Telefono 06 674821- Fax 0667482251 - email: [segreteria@ombudsmanbancario.it](mailto:segreteria@ombudsmanbancario.it), cui il cliente può inoltrare ricorso se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni dal ricevimento del reclamo da parte della banca.

## LEGENDA

Capitalizzazione degli interessi	Una volta addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi.
Euribor (Euro Interbank Offered Rate)	È il tasso sui depositi interbancari, calcolato come media delle quotazioni effettuate da un panel di importanti banche europee che segnalano quotidianamente i tassi lettera per varie durate.
Saldo contabile	Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/avere in cui sono compresi importi non ancora giunti a maturazione
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto corrente, che il cliente può utilizzare.
Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extrafido	Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.
Spese di istruttoria	Sono dovute rispetto all'esame di concedibilità e/o di revisione di un fido
Tasso debitore annuo nominale: - per utilizzo entro i limiti del fido - per utilizzi oltre i limiti del fido	Tasso annuo con capitalizzazione semestrale utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto. Il tasso effettivo tiene conto della periodicità della capitalizzazione degli interessi.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, e quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.